



DELIBERA N.487

del 19 ottobre 2022

Oggetto: segnalazione misure discriminatorie, ex art. 1 co. 7, l. 190/2012, e revoca discriminatoria, ex art. 15 co. 3, d.lgs. 39/2013, nei confronti del RPCT di [omissis]

Riferimenti normativi

articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 15, co. 3, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Parole chiave

Revoca – RPCT – misure discriminatorie

Massima

n.d.

Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui «Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace»;

visto l'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui «Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

visto il Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione (delibera n. 657 del 18.7.2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 184 del 9.8.2018), e s.m.i.;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMACT).

Considerato in fatto

Con nota acquisita al protocollo n. 79626 del 6.10.2022 è pervenuta a questa Autorità una segnalazione da parte del RPCT della [omissis], dott. [omissis], avente ad oggetto possibili comportamenti scorretti adottati nei suoi confronti, consistiti nel demansionamento, nella richiesta di rassegnare le dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro, nella contestazione di addebiti di natura disciplinare e infine nella revoca dell'incarico di Responsabile.

Le condotte asseritamente scorrette sarebbero correlate all'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione, culminata in una segnalazione ad ANAC della situazione di incompatibilità del Presidente della detta società, a causa del contemporaneo svolgimento dell'incarico di Presidente e componente del Consiglio di amministrazione del [omissis].

Facendo seguito alla segnalazione, l'ufficio UVCAT dell'Autorità emanava, nell'ambito del fascicolo n. [omissis], il parere di cui al protocollo n. [omissis], a mezzo del quale veniva ravvisata la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall'art. 11 co. 3, lett. c), del d.lgs. 39/2013.

Pertanto il Presidente provvedeva a rassegnare le dimissioni, con effetto dal 1.1.2022, dall'incarico svolte presso il [omissis], rimuovendo la causa di incompatibilità.



Tanto premesso l'ufficio scrivente ha esaminato i documenti trasmessi dal RPCT, per verificare l'esistenza della possibile correlazione fra l'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione e le misure adottate nei suoi confronti.

Considerato in diritto

[omissis], è una società a totale partecipazione pubblica, operante in regime di "in house providing", che svolge attività correlate al ciclo dei rifiuti, come a titolo esemplificativo la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la gestione della raccolta differenziata.

La struttura organizzativa prevede un Presidente, un Consiglio di amministrazione ed una serie di Direzioni, come risulta dall'organigramma

Il dott. [omissis], è preposto alle seguenti Aree:

- Direzione Area Informatica;
- Responsabile tariffazione e servizio clienti;
- Responsabile transizione digitale.

La nomina quale RPCT è avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione di [omissis], del [omissis], (come RPC) e, con delibera del [omissis], anche per la parte relativa alla trasparenza.

In merito alla revoca dell'incarico di RPCT, l'interessato rappresenta di esserne venuto a conoscenza mediante PEC dell'Autorità del 4 ottobre 2022, del seguente tenore: "si comunica che la Stazione Appaltante [omissis], per la quale era stato attivato il profilo di RPCT associato alla Sua utenza ha proceduto a disabilitare tale profilo e ad abilitarne un ulteriore relativo ad un altro soggetto".

Ne consegue che, pur non esistendo un provvedimento formale di revoca, l'effetto determinatosi a seguito dell'abilitazione sul sito dell'Autorità del profilo di RPCT di un soggetto diverso è comunque riconducibile alla privazione delle funzioni di Responsabile.

Occorre quindi verificare, ai fini dell'accertamento delle misure ritorsive previste dall'art. 15 co. 3 del d.lgs. 39/2013 e dall'art. 1 co. 7, ultimo periodo, l. 190/2012, se sussiste una correlazione fra l'attività svolta in materia di privazione della corruzione e i provvedimenti adottati.

Al riguardo si osserva che, con nota prot. n. 65595 del 9.9.2021, il dott. [omissis], aveva trasmesso all'Autorità una richiesta di parere avente ad oggetto una possibile situazione di incompatibilità fra l'incarico di Presidente della società [omissis], e quello di Presidente e componente del [omissis].

Il Consiglio dell'Autorità, all'adunanza del 6 dicembre 2021, deliberava di trasmettere il parere richiesto, ravvisando l'esistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 11 co. 3, lett. c), del d.lgs. 39/2013.

Facendo seguito al detto parere, l'interessato si dimetteva dall'incarico presso il [omissis], con effetto dal 1.1.2022, mantenendo l'incarico di Presidente di [omissis].

Sarebbero quindi stati adottati, con intento ritorsivo, i seguenti atti nei confronti del dott. [omissis]:

- demansionamento;

- ripetuti attacchi lesivi sul piano della dignità come lavoratore e sul piano psicofisico, che avrebbero reso necessario il ricorso a cure psichiatriche con contestuale malattia;
- richiesta di rassegnare le dimissioni volontarie da [omissis];
- contestazione disciplinare con lettera del 2 aprile 2022, poi archiviata.

A supporto di quanto rappresentato, sono stati allegati i documenti relativi al procedimento disciplinare.

La contestazione disciplinare si fonda sul possibile venir meno, da parte del dott. [omissis], alle proprie responsabilità in materia di digitalizzazione della società e tenuta dei rapporti con i Sindaci dei comuni che fruiscono dell'attività istituzionale di [omissis].

Senza voler entrare nel merito degli addebiti disciplinari, si ravvisa comunque nei toni usati una certa animosità nei confronti del dipendente, accompagnata dalla genericità delle contestazioni formulate.

Risultano infatti assenti i riferimenti alle disposizioni asseritamente violate, come ad esempio l'indicazione delle norme del codice etico e/o del codice di comportamento, parte integrante del MOG 231 di [omissis], all. 4, che si assumono non rispettate.

Si riscontra inoltre l'impiego di espressioni non rispettose del requisito della continenza verbale, che si risolvono nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione lavorativa, come si evince dalla lettura di alcuni passaggi della lettera di contestazione di addebito, di seguito riportati:

- "anche i rapporti con i Sindaci sono stati del tutto carenti. Li abbiamo incontrati quasi tutti e abbiamo sentito le loro esigenze, ma non ha prodotto un progetto di attività qualitativo, quantitativo e di prevenzione per ogni comune. NON ABBIAMO FATTO ALCUN CHÈ";
- "inoltre due mini progetti, centro di riuso [omissis], e il primo progetto della [omissis], anche qua, NESSUNA IDEA".

In secondo luogo nella documentazione trasmessa si rinvenivano riferimenti sia al demansionamento del dipendente, con assegnazioni di funzioni diverse, che alla malattia conseguente alle iniziative adottate.

Infatti nella nota di contestazione di addebiti disciplinari viene riferito che il dott. [omissis], sarebbe stato interessato da una riorganizzazione aziendale, per effetto della quale veniva revocato l'incarico di Direttore generale ed attribuite le seguenti funzioni: rapporti con gli azionisti; tariffazione, riscossioni e servizio clienti; digitalizzazione 4.0: sistema informativo integrato.

L'assegnazione di mansioni inferiori avrebbe comportato una rimodulazione al ribasso del trattamento economico, in ragione della quale si rendeva necessario avviare una procedura transattiva per il mantenimento del livello stipendiale di provenienza, definita con verbale di conciliazione del 18.11.2021.

Lo stato di malattia è certificato dalla nota del Presidente di [omissis], del 6 aprile 2022, con la quale si dispone la sospensione della procedura disciplinare avviata fino al completo recupero psicofisico del dipendente.

L'ufficio scrivente ha infine ravvisato una contiguità temporale fra i provvedimenti conseguenti al parere reso dall'Autorità nell'ambito del fascicolo UVCAT n. 4927/2021, quali:



- dimissioni del Presidente di [omissis], dall'incarico di Presidente e componente del Cda del [omissis], con effetto dal 1.1.2022;

- iniziative assunte nei confronti del RPCT, quali:

- marzo 2022: convocazione dott. [omissis], nell'ufficio del Presidente che ne ha chiesto le dimissioni volontarie;
- 2 aprile 2022: contestazione addebito disciplinare;
- 4 ottobre 2022: disabilitazione sul sito dell'Autorità del profilo di RPCT e contestuale abilitazione di altro soggetto.

Le circostanze rappresentate sembrerebbero evidenziare l'esistenza di un fumus circa la possibile correlazione fra le attività svolte in materia di prevenzione della corruzione e la revoca dell'incarico di RPCT.

Tutto quanto sopra premesso,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 19 ottobre 2022

DELIBERA

- di richiedere al Presidente della società [omissis], il riesame del provvedimento di revoca del RPCT, ex art. 15 co. 3 del d.lgs. 39/2013, perché sussistono i presupposti di cui all'art. 1 co. 7 della l. 190/2012.
- di assegnare all'amministrazione un termine di 30 giorni per gli adempimenti di cui sopra e di darne comunicazione all'Autorità;
- di dare comunicazione della delibera al Presidente ed ai componenti del Cda di [omissis] ed al RPCT interessato, ai sensi dell'art. 8 co. 2 del Regolamento sull'esercizio del potere di richiesta di riesame.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 ottobre 2022

Il Segretario verbalizzante, Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente